

Regione



Calabria

COMUNE DI
CENTRACHE



COMUNE DI
MONTEPAONE



COMUNE DI
PETRIZZI



Provincia di



Catanzaro

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 5 AEROGENERATORI DA REALIZZARE NEI COMUNI DI CENTRACHE (CZ) E MONTEPAONE (CZ) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. RICADENTI NEL COMUNE DI PETRIZZI (CZ)

RELAZIONE URBANISTICA

ELABORATO

A.23

PROPONENTE:



SKI 17 s.r.l. via
Caradosso n.9 Milano
20123
P.Iva 12128880965

CONSULENZA:

PROGETTO E SIA:



Via Caduti di Nassirya, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it

Ing. Alessandro Antezza

Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico



SOLARITES s.r.l.
piazza V.Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073

0	DIC 2022	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

Progetto	<i>Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 5 turbine da realizzare nei comuni di Centrache (CZ) e Montepaone (CZ) e relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ)</i>				
Regione	<i>Calabria</i>				
Comune	<i>Centrache (CZ), Montepaone (CZ) e Petrizzi (CZ)</i>				
Proponente	<i>SKI 17 S.R.L. via Caradosso n.9 Milano 20123 P.Iva 12128880965</i>				
Redazione Progetto definitivo e SIA	<i>ATECH S.R.L. – Società di Ingegneria e Servizi di Ingegneria Sede Legale Via Caduti di Nassiryia 55 70124 Bari (BA)</i>				
Documento	<i>Relazione Urbanistica</i>				
Revisione	<i>00</i>				
Emissione	<i>Dicembre 2022</i>				
Redatto	<i>B.B. - M.G.F. – ed altri</i>	Verificato	<i>A.A.</i>	Approvato	<i>O.T.</i>

Redatto: Gruppo di lavoro	<i>Ing. Alessandro Antezza Arch. Berardina Boccuzzi Ing. Alessandrina Ester Calabrese Arch. Claudia Cascella Geol. Anna Castro Arch. Valentina De Paolis Dott. Naturalista Maria Grazia Fraccalvieri Ing. Emanuela Palazzotto Ing. Orazio Tricarico</i>
Verificato:	<i>Ing. Alessandro Antezza (Socio di Atech srl)</i>
Approvato:	<i>Ing. Orazio Tricarico (Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Atech srl)</i>

Questo rapporto è stato preparato da Atech Srl secondo le modalità concordate con il Cliente, ed esercitando il proprio giudizio professionale sulla base delle conoscenze disponibili, utilizzando personale di adeguata competenza, prestando la massima cura e l'attenzione possibili in funzione delle risorse umane e finanziarie allocate al progetto.

Il quadro di riferimento per la redazione del presente documento è definito al momento e alle condizioni in cui il servizio è fornito e pertanto non potrà essere valutato secondo standard applicabili in momenti successivi. Le stime dei costi, le raccomandazioni e le opinioni presentate in questo rapporto sono fornite sulla base della nostra esperienza e del nostro giudizio professionale e non costituiscono garanzie e/o certificazioni. Atech Srl non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, rispetto ai propri servizi.

Questo rapporto è destinato ad uso esclusivo di SKI 17 S.R.L., Atech Srl non si assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi a cui venga consegnato, in tutto o in parte, questo rapporto, ad esclusione dei casi in cui la diffusione a terzi sia stata preliminarmente concordata formalmente con Atech Srl.

I terzi sopra citati che utilizzino per qualsivoglia scopo i contenuti di questo rapporto lo fanno a loro esclusivo rischio e pericolo.

Atech Srl non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e nei confronti di terzi in relazione a qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.

INDICE

A.1.a	PREMESSA	3	
	A.1.a.1	Dati generali del progetto	4
		➤ <i>UBICAZIONE DELL'OPERA</i>	<i>4</i>
A.1.b	Inquadramento normativo ed autorizzatorio	10	
		➤ <i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE E REGIONALE</i>	<i>10</i>
		➤ <i>ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, PARERI</i>	<i>13</i>
A.1.c	Conformità agli strumenti urbanistici	15	
		➤ <i>COMUNE DI CENTRACHE</i>	<i>15</i>
		➤ <i>COMUNE DI MONTEPAONE</i>	<i>22</i>

A.1.a PREMESSA

Il presente documento costituisce la **Relazione Urbanistica** relativamente al progetto di un parco eolico di potenza complessiva pari a 33 MW da realizzarsi nel Comune di Centrache (CZ) e Montepaone (CZ) e relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ).

La presente relazione individua gli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti nel territorio interessato dagli interventi.

A.1.a.1 Dati generali del progetto

> Ubicazione dell'opera

L'intervento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione da fonte eolica costituito da **5 turbine aventi potenza complessiva pari a 3 MW** da realizzare nei territori comunali di Centrache (CZ) e Montepaone (CZ) e relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ).




Figura a-1: Inquadramento intervento di area vasta

Il sito di intervento è situato a circa 1 km a nord del centro abitato di Centrache e a circa 1,5 km da centro abitato del comune di Montepaone, mentre le opere di connessione saranno realizzate nel comune di Petrizzi.

Le turbine sono raggiungibili dalla viabilità locale che si innesta sulla SP171 (WTG01, WTG02, WTG03) e sulla SP116 (WTG 04 e WTG05).




Figura a-2: Inquadramento intervento di area vasta

Nelle immagini seguenti sono riportate gli inquadramenti di dettaglio del layout su base CTR e ortofoto.




Figura a-3: Area di intervento su base CTR




Figura a-4: Area di intervento: dettaglio layout di progetto su ortofoto

Gli aerogeneratori sorgeranno generalmente in aree libere da vegetazione arborea, caratterizzate principalmente da seminativi e privi di vegetazione di pregio.

L'area in questione non presenta insediamenti abitati per cui non risulta interessata da infrastrutture rilevanti, ad eccezione delle linee elettriche MT e BT aeree.

Dal punto di vista urbanistico, i terreni interessati dall'installazione del parco eolico sono destinati a zone agricole, esterne agli ambiti urbani.

L'ubicazione degli aerogeneratori e delle infrastrutture necessarie è stata evidenziata sugli stralci planimetrici degli elaborati progettuali.

Tali aerogeneratori, collegati in gruppi, convoglieranno l'energia elettrica prodotta alla Sottostazione Elettrica utente da ubicarsi nel territorio comunale di Petrizzi.

Le coordinate geografiche nel sistema UTM (WGS84; Fuso 33) e le relative quote altimetriche ove sono posizionati gli aerogeneratori sono le seguenti:

ID TURBINA	UTM WGS84 33N Est (m)	UTM WGS84 33N Nord (m)	Quote altimetriche m s.l.m.
WTG01	624143.93 m E	4289040.03 m N	691
WTG02	624207.88 m E	4288516.24 m N	657
WTG03	625016.64 m E	4288548.34 m N	607
WTG04	627582.08 m E	4287630.12 m N	501
WTG05	628222.28 m E	4287081.39 m N	496

Si riportano di seguito gli estremi catastali dei lotti interessati:

ELEMENTI PROGETTUALI	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
WTG01	CENTRACHE	3	10-11-15-16-18-19-53-58
		5	58-59-216
		4	67-53-66-68-69-76-77-80
		6	7-10-11-12

		7	1	
WTG02	CENTRACHE	5	39-40-38-44-45-46-42-2244-2245-2242-43-2239-2235-47-51	
		3	18-19	
WTG03	CENTRACHE	7	19-20-21-22-316-317-318-156-155-154-153-16-17-15-43-42-24-321-40-49-217-234-237-238-239-240-55-51-66-67-320-243-68-314-308	
WTG04	MONTEPAONE	2	2696-343-106-139-138-172-171-295-104-70	
WTG05	MONTEPAONE	5	275-97-279-100-153-151-161-144-128-61-316-79-57-80-81	
		6	133-260-115-114-229-113-182-167-118-119-120-312-311-121	
STAZIONE ELETTRICA UTENTE 36kV E PUNTO DI CONNESSIONE	PETRIZZI	20	114	
CAVIDOTTO INTERRATO	CENTRACHE	7	314-308	
		12	40-44-41-140-141-142-187-253-254-186-187-255-256-257-196-218-258	
		14	30-486-37-488-164-165-166-193-198-178-180-447-189-492-339-341-360-545-	
	OLIVADI	7	738-176-825-835-832-837-839-845-848-849-842-843	
		8	856-858-862-860-865-672-871-721-868-873-876-882-879-885-891-896-888-899-440-578-238-404-405-406-407-408-413-414-415-416-417-425-302	
	PETRIZZI	3	278-194	
		9	9-10-19-34-35-253-36-37-259-258-257-123-43-72-76-75-280-298-132-128-127-125	
	CHIARAVALLE CENTRALE		12	1-6

A.1.b Inquadramento normativo ed autorizzatorio

➤ *Normativa di riferimento nazionale e regionale*

In **ambito nazionale** i principali provvedimenti che riguardano la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o che la incentivano sono:

- D.P.R. 12 aprile 1996. Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
- D.lgs. 112/98. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
- D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Recepisce la direttiva 96/92/CE e riguarda la liberalizzazione del mercato elettrico nella sua intera filiera: produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, allo scopo di migliorarne l'efficienza.
- D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Recepisce la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Prevede fra l'altro misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- D.lgs 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale, così come modificato dal D.lgs. 104 del 16 giugno 2017.
- D.lgs. 115/2008 Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CE.
- Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 giugno 2010.
- D.M. 10 settembre 2010 Ministero dello Sviluppo Economico. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Definisce le regole per la trasparenza amministrativa dell'iter di autorizzazione nell'accesso al mercato dell'energia; regola l'autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche; determina i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul

territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (Allegato 4 Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio).

- D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96.

A livello regionale, in materia di **Pianificazione Energetica**, la Regione Calabria ha approvato nel 2005 (pubblicato sulla G.U.R.C. n. 12 al n. 5 del 16 marzo 2005) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Successivamente, con dgr 18.6.2009 n. 358, sono state approvate le linee di indirizzo per l'aggiornamento dello stesso.

Per l'elaborazione del Piano Energetico sono stati individuati i seguenti indirizzi strategici:

- sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l'apertura del mercato dell'energia a nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;
- attivazione di strumenti di intervento, che coniugano misure finanziarie e misure regolatorie, per realizzare le condizioni minime all'avvio di filiere bionergetiche costituite da nuovi attori economici e per garantire l'accessibilità all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione relative ai microimpianti da fonti rinnovabili (microhydro, eolico, biomasse);
- promozione della ricerca scientifica e tecnologica per sostenere l'eco-innovazione e l'efficienza energetica.

Tre gli obiettivi principali:

- fonti rinnovabili;
- risparmio energetico;
- riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti;
- razionalizzazione di un nuovo sistema di distribuzione energetico.

Il Piano oltre a consentire agli imprenditori locali di investire nel settore della produzione dell'energia elettrica, stante la liberalizzazione della produzione medesima, è fortemente incentrato sul rispetto dell'ambiente e dei dettami del protocollo di Kyoto.

Inoltre, dall'analisi della sintesi del Piano emergono le seguenti prescrizioni:

- divieto assoluto su tutto il territorio regionale dell'utilizzo del carbone per alimentare centrali per la produzione di energia elettrica;
- obbligo dell'interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le aree antropizzate;
- obbligo, a carico delle società produttrici, di fatturare in Calabria l'energia elettrica destinata al resto del paese;
- limitazione del numero di centrali.

Saranno autorizzati soltanto impianti alimentati attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, idrogeno, biomasse e biogas. Diventa obbligatorio l'adeguamento per le centrali termoelettriche già in funzione, per le quali è prevista, in caso contrario, la chiusura.

Per quanto concerne l'aggiornamento del PEAR, il piano deve essere effettuato tenendo conto, oltre che degli indirizzi comunitari e nazionali, delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali, promuovendo l'utilizzo delle fonti rinnovabili più idonee al fabbisogno energetico dei contesti territoriali in cui sono inserite e garantendo il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, al fine di minimizzare il loro impatto ambientale.

Il tutto, assumendo quale riferimento strategico la strada indicata dall'Unione Europea con l'approvazione del pacchetto clima che impone un indifferibile perseguimento, a livello nazionale, degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni climalteranti, da ripartire in modo condiviso tra le Regioni, attraverso il meccanismo del Burden sharing (si intende la ripartizione regionale della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, in vista degli obiettivi europei prefissati per il 2020).

L'obiettivo fondamentale è dunque quello di coniugare la sostenibilità ambientale della politica energetica regionale con la crescita del sistema produttivo e socioeconomico del territorio, anche attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie e alla

produzione di sistemi più efficienti dal punto di vista energetico anche in funzione di eventuali compensazioni a livello nazionale.

In relazione ai contenuti del PEAR, il progetto in esame risulta coerente. Infatti, interessa un intervento che prevede l'alimentazione da fonte rinnovabile, nella fattispecie eolica, e mira a perseguire la riduzione dell'impatto ambientale associato alla produzione di energia, anche attraverso l'esportazione di energia rinnovabile in eccesso verso altre regioni meno predisposte naturalmente allo sfruttamento rinnovabile. Infine, le attività in esame, una volta realizzate anche le opere connesse, consentiranno di ottimizzare l'assetto attuale della rete di trasmissione al fine di assicurare la possibilità del raccordo tra i nuovi impianti e quelli esistenti.

L'intervento in esame rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, nello specifico, è soggetto:

- ai sensi dell'**art. 7 bis comma 2 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono sottoposti a VIA in sede statale** i progetti di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del presente decreto, punto 2) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 *impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.*

Alla luce del su esposto riferimento normativo, trattandosi di un impianto di potenza complessiva pari a 33 MW (quindi maggiore di 30 MW), sarà sottoposto ad una procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.**

Oltre alla procedura di VIA, l'impianto è soggetto al rilascio di Autorizzazione Unica, da parte della Regione Calabria, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela di ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico.

➤ *Elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri*

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono soggetti ad una **Autorizzazione Unica** (AU) rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

A tal fine la Regione convoca la Conferenza dei servizi (art. 14 L. 241/1990) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, insieme con l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il provvedimento finale all'esito della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza.

A.1.c Conformità agli strumenti urbanistici

➤ *Comune di Centrache*

A seguito delle alluvioni del 1972 il centro abitato di Centrache subì un dissesto a causa dello smottamento del monte Mazza e fu dichiarato colpito da calamità naturale e pertanto con la Legge Regionale n°16 del 31/08/1973 ne fu decretato il trasferimento. Il nuovo Programma di Fabbricazione con cui si individuavano le aree per il trasferimento fu adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n°10 del 13/07/1973 ed approvato dalla Regione Calabria con decreto P.R.G. n°871 del 15/07/1975. Con delibera del Consiglio Regionale n°847 del 21/02/1980 fu approvato il progetto per il trasferimento del centro abitato, procedendo nel prosieguo alla espropriazione ed all'edificazione di buona parte degli immobili attuando parzialmente le previsioni di progetto, attualmente nel comune ci sono più vani che cittadini.

Attualmente l'amministrazione comunale è impegnata nell'iter di approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.). di cui è consultabile il Documento Preliminare sul sito web ufficiale del comune. Il documento oltre a fornire una quadro conoscitivo del territorio fornisce indicazioni sulla pianificazione del costruito.

Dalla consultazione delle cartografie di riferimento sopra citate, in particolare dell'elaborato *04-P02 Schema dell'assetto urbanistico territoriale* di cui si riporta uno stralcio, le turbine in progetto ricadono in aree appartenenti al *Sistema non urbanizzabile TAF* e precisamente nelle aree:

- E2
- E5.

Ambiti non urbanizzabili Agricolo-Forestali (TAF):

sono le aree denominate sistema agricolo-forestale e comprendono gli ambiti di zona (E1 – E2) e ambiti speciali (E4 – E5);

In questi ambiti eventuali nuove edificazioni dovranno essere messe in relazione ai vincoli riportati nelle apposite tavole del Quadro Conoscitivo e degli articoli del presente REU .

Per le aree a rischio elevato e molto elevato, per le aree di attenzione che includono nuclei edificati si applicherà l'art.2-bis delle norme tecniche di attuazione del PAI ; ovvero l'art. 27 della legge n°9 dell'11 Maggio 2007, che prevede , per i soggetti interessati , di redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo edificatorio.



Statkraft



SOLARITES
RENEWABLE ENERGY



Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 5 turbine da realizzare nei comuni di Centrache (CZ) e Montepaone (CZ) e relative opere di connessione ricadenti nel comune di Petrizzi (CZ)

IL SISTEMA NON URBANIZZABILE (TAF - Territorio Agricolo e Forestale)

Art. 35 –Disposizioni generali in relazione al sistema extraurbano TAF (zone E) Il territorio agricolo e forestale comprende le aree non urbanizzate e non urbanizzabili, prevalentemente utilizzate per attività produttive agricole o comunque destinate al miglioramento delle attività di conduzione agricola del fondo. Esse presentano valori ambientali essenziali per il mantenimento dei cicli ecologici, per la tutela del paesaggio agrario, del patrimonio insediativo esistente e delle risorse naturali ed antropiche e per un giusto proporzionamento tra le aree edificate e quelle non edificate al fine di garantire condizioni equilibrate di naturalità, salubrità e produttività del territorio.

Le componenti in cui si articola il TAF sono le sottozone previste ai sensi della Legge 19/2002 (art. 50, comma 3), e definite nel successivo punto **4**.

1. Zone agricole (TAF)

Le zone agricole "E" comprendono tutte le parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole e forestali, intese come funzioni non solo produttive, ma anche di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico, nonché di protezione dei beni storici e culturali presenti.

L'utilizzazione ai fini agricoli, la tutela dell'ambiente, la nuova edificazione e l'uso del patrimonio edilizio esistente sono disciplinate dalla L.R. 19/02 e dalle relative Linee Guida, nonché dal presente articolo e dai successivi .

In tutte le zone "E" l'edificazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1 dell'art. 52 della LR 19 del 2002, al possesso del requisito di imprenditore agricolo e alla redazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale, redatto da un agronomo o da un forestale, oltre che al rispetto dei parametri urbanistici specifici. Sono pertanto consentiti solo interventi atti a favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività produttiva agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento) e delle attività connesse, oltre l'agriturismo, esercitate da una o più aziende agricole, nonché quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie nazionali e regionali.

Si definisce attività agricola ogni attività come definita dall'art. 2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni (Dlgs n. 228/2001).

Tali attività , in ogni caso, non devono risultare in contrasto con l'equilibrio ambientale.

2. Attività compatibili

2.1 Interventi connessi con l'attività agricola;

2.2 Interventi non connessi con l'attività agricola ma limitatamente al solo patrimonio edilizio esistente;

- abitazioni ad uso civile;
- attrezzature di ristoro;
- attività di tipo culturale-ricreativo avente interesse collettivo;
- attività di tipo commerciale ed artigianale;
- attrezzature turistico ricettive.

3. Elementi da tutelare

Fatti salvi ulteriori specificazioni, sono considerati elementi strutturali del territorio rurale e quindi da tutelare:

- conformazione altimetrica;
- filari e masse arboree non da produzione;
- acque superficiali;
- strade poderali e interpoderali;

Pertanto in generale non sono ammessi interventi che modifichino la forma del territorio (accumuli e prelievi di terreno, terrazzamenti, formazione di laghetti e prosciugamenti, disboscamenti, ecc.).

Se resi necessari dall'uso agricolo dei suoli o finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In particolare andranno osservate le seguenti prescrizioni:

- **strade poderali e interpoderali:** mantenimento delle dimensioni dell'andamento originario, di pavimentazioni ed elementi particolari (muri di recinzione, portali, fontanili, ponti, elementi decorativi, ecc.);
- **corsi d'acqua superficiali:** mantenimento dell'andamento, dell'ampiezza e della forma degli alvei;
- **filari e masse arboree non da produzione:** mantenimento, incremento e sostituzione in caso di moria degli alberi lungo le strade e della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua; mantenimento delle siepi vive lungo le scarpate; mantenimento delle recinzioni arborate dei fondi. La eventuale sostituzione dovrà avvenire con essenze autoctone.

Art. 36 – Classificazione del TAF

La zonazione della realtà agro-silvo-forestale, evidenzia le diversità fisiche, agronomiche ed ambientali del territorio comunale.

“L’obiettivo generale - secondo le Linee Guida – è quello di valorizzare le vocazioni produttive agricole nel rispetto dell’ambiente, di assicurare la permanenza degli addetti all’agricoltura al presidio delle aree rurali, di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente; mentre nello specifico l’obiettivo è quello di tutelare le parti del territorio a vocazione produttiva agricola salvaguardando l’integrità dell’azienda agricola e del territorio rurale”.

La suddivisione è stata attuata nel corso dello studio agropedologico, di cui si compone il PSC e che costituisce parte autonoma ma integrante, attraverso un’attenta analisi dello stato di fatto, dell’attitudine produttiva e delle caratteristiche agronomiche intrinseche dei suoli.

Pertanto, sulla base di una attenta analisi dello stato di fatto relativamente all’organizzazione territoriale e produttiva del settore, dell’attitudine produttiva e delle caratteristiche agronomiche intrinseche dei suoli, si è proceduto alla suddivisione del territorio in **quattro sottozone**, in ottemperanza al disposto di cui alla L.R. n. 19/02, art.50- comma 3.

Si riportano di seguito le specifiche per le zone E2 ed E5:

2. **Sottozona E2:** Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva.

Questa zona è rappresentata soprattutto dai rilievi collinari olivetati posti a quote comprese prevalentemente fra 300 e 500 m s.l.m., con versanti a diverso grado di pendenza che in alcuni casi limitano la meccanizzazione.

I suoli appartengono prevalentemente alla IIIs e IIIse classi di capacità d’uso, con limitazioni per elevata pendenza, bassa capacità di ritenzione idrica, struttura e reazione.

Si tratta, quindi, di suoli a forte rischio di erosione e che, pertanto, richiedono appropriate tecniche gestionali di tipo conservativo: inerbimento, fossi acquai, mantenimento della copertura vegetale e delle sistemazioni idraulico-agrarie.

Per quanto riguarda l’olivicoltura, si spazia da vecchi oliveti, in cui le pratiche colturali si limitano a qualche lavorazione ed alla raccolta, ad impianti recenti, con sesti regolari, condotti con valide tecniche agronomiche.

L’olivicoltura marginale che interessa i versanti con pendenze consistenti, con difficile meccanizzazione e scarse produzioni, rappresenta l’aspetto più complesso, ma nello stesso tempo più interessante, per l’impatto positivo che in generale essa esercita sull’ambiente, tanto da risultare utile la sua salvaguardia, a vantaggio del territorio e della collettività.

4. Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali ed archeologiche, non sono suscettibili di insediamenti.

Si tratta dei terreni "marginali" delle aree collinari con pendenze da forti a scoscese, investiti a macchia mediterranea alta (bosco di latifoglie in evoluzione), rientrano in VIse e VIIse classe di capacità d'uso, di scarsa produttività e di scarso valore agricolo, ma di alto valore paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, caratterizzati da grande predisposizione all'erosione e forte instabilità idrogeologica. E' necessario procedere ad opere di riqualificazione e ripristino ambientale per il mantenimento dell'ambiente naturale. Per l'esecuzione di tali interventi sono da utilizzare materiali rinnovabili e biologici capaci di assicurare la ricostruzione del manto vegetale, il trattenimento del suolo e delle acque.

ART. 37 - Indice degli interventi ammessi nel TAF

Le zone agricole di cui all'articolo precedente rappresentano gli **ambiti agricoli di conservazione** ed il P.S.C. si attua per intervento diretto.

L'unità di riferimento per l'applicazione della disciplina è l'Unità Aziendale Minima (**UAM**). Per i valori indicativi di quest'ultima, si rimanda alla normativa delle singole sottozone di seguito riportata.

Gli interventi ammessi sono quelli di categoria generale recupero edilizio e nuova costruzione, così come definiti dall'Art. 27, del presente R.E.U. .

In questi ambiti , secondo il disposto dell'art. 52 della LUR 19/2002, si possono realizzare interventi edilizi di nuova costruzione solo dopo aver dimostrato di non poter procedere al recupero delle strutture edilizie esistenti.

In relazione alle opere in progetto si precisa che la sottrazione di copertura vegetazionale sarà ridotta alla sola piazzola di esercizio, necessaria alle operazioni di manutenzione e ispezione, mentre la realizzazione delle piste di accesso, realizzate con materiali drenanti, garantirà il corretto deflusso delle acque.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole.**

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 108/2021, le "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 - bis. Le opere, **gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la**

transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I -bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»

➤ **Comune di Montepaone**

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2020 l'amministrazione del Comune di Montepaone ha notificato l'adozione del **documento preliminare del piano strutturale comunale (PSC)**, ai sensi della legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge Urbanistica della Calabria".

Come si evince dallo stralcio dell'elaborato *PSM.05 INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DELLE PRINCIPALI SCELTE DI PIANO - CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE* sotto riportato, le WTG04 e WTG05, ricadenti nel territorio del comune di Montepaone rientrano in aree classificate TAF Territorio agricolo forestale del PSC.




Figura c-2: Stralcio elaborato *PSM.05 INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DELLE PRINCIPALI SCELTE DI PIANO - CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE* – Comune di Montepaone

Come si legge nel R.E.T.:

Art. 5 – Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale viene suddiviso in urbanizzato, urbanizzabile ed agricolo- forestale.

TERRITORIO URBANIZZATO così suddiviso:

- Centro storico:

Interessa la zona individuata come centro storico in cui sono presenti edifici di vecchia costruzione e dove solo qualcuno di essi è riuscito a conservare condizioni di buona conservazione.

- Tessuto urbano consolidato:

Ambito con realizzazioni dal 1954 ad oggi – Interessa le zone del territorio con caratteristiche di quasi saturazione, le zone B del vigente P.R.G. in fase di completamento e nelle quali sono chiaramente prefigurate le infrastrutture e la disposizione dei lotti edificati. La maggior parte dell'edificazione della seconda metà degli anni 50 è avvenuta per il 90% nelle aree di Montepaone Lido.

B1: Ambito residenziale parzialmente edificato

Bt1: Ambito residenziale turistico integralmente edificato

Bt2: Ambito residenziale turistico parzialmente edificato

Bt3: Ambito residenziale turistico di completamento semintensivo

TERRITORIO URBANIZZABILE così suddiviso:

- **C:** Ambiti che riguardano nuovi insediamenti e zone di espansione già presenti nel P.R.G. vigente

configurabili con le zone C.

- **Cp1:** Ambito residenziale turistico di elevata attrattività

- **Ct1/Ct2:** Ambito residenziale turistico ricettivo di espansione

- **Cta:** Ambito residenziale turistico ricettivo alberghiero

- **D:** Ambiti relativi ad impianti produttivi e commerciali. Interessa aree del territorio a valle dell'abitato ben accessibili ed in ampliamento delle aree già destinate a tale uso.

- **F:** Ambito che interessa le parti del territorio per attrezzature ed impianti di interesse generale, pubbliche o di uso pubblico, a livello intercomunale.

TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE:

Quest'ambito comprende aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata, aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni; aree caratterizzate da preesistenze insediative; aree boscate o da rimboschire; le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale; aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.

Analogamente a quanto precisato per il comune di Centrache, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole.**

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 108/2021, le "Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. *Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 - bis. Le opere, **gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica** del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I -bis, e le opere ad essi connesse **costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**»".*

Pertanto alla luce di quanto esposto è possibile affermare la **conformità delle opere alle previsioni dei piani urbanistici dei comuni di Centrache e Montepaone.**